

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2006

**relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2005 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia**

[notificata con il numero C(2006) 1750]

(2006/322/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

- (1) I conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1258/1999 devono essere liquidati sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie. La liquidazione si riferisce alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi, alla luce delle relazioni elaborate dagli organismi di certificazione.
- (2) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) <sup>(2)</sup>, le spese prese in considerazione per l'esercizio 2005 sono le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 2004 al 15 ottobre 2005.
- (3) Sono scaduti i termini accordati agli Stati membri per trasmettere alla Commissione i documenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 ed all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia <sup>(3)</sup>.

(4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse e ha comunicato agli Stati membri, entro il 31 marzo 2006, il risultato delle sue verifiche, corredato delle modifiche necessarie.

(5) Secondo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95, la decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999 determina, fatte salve le decisioni adottate successivamente a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, l'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio finanziario in questione e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei conti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 e delle riduzioni e sospensioni di anticipi per l'esercizio in questione, comprese le riduzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 296/96. Secondo il disposto dell'articolo 154 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(4)</sup>, il risultato della decisione di liquidazione che costituisce l'eventuale differenza tra il totale delle spese imputate ai conti dell'esercizio in questione, in applicazione dell'articolo 151, paragrafo 1, e dell'articolo 152, ed il totale delle spese liquidate dalla Commissione nella presente decisione è imputato ad un unico articolo come spesa in più o in meno. Per le spese relative allo sviluppo rurale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia <sup>(5)</sup>, il risultato della decisione di liquidazione è detratto o aggiunto ai successivi pagamenti effettuati dalla Commissione.

(6) Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, tenuto conto delle verifiche effettuate. Il dettaglio di tali importi è stato descritto nella relazione di sintesi presentata al comitato del Fondo simultaneamente alla presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

<sup>(2)</sup> GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1607/2005 (GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 12).

<sup>(3)</sup> GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 465/2005 (GU L 77 del 23.3.2005, pag. 6).

<sup>(4)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36.

- (7) Alla luce delle verifiche effettuate, le informazioni trasmesse da alcuni organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere alla liquidazione dei loro conti nella presente decisione.
- (8) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96, in combinato disposto con l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 settembre 2000, concernente la disciplina di bilancio <sup>(1)</sup>, prevede che il pagamento da parte degli Stati membri di spese effettuate al di là dei termini prescritti comporta la riduzione degli anticipi sulle spese imputate. Tuttavia, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 296/96, i superamenti dei termini che si verificano nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre vengono presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione dei conti, tranne qualora siano constatati prima dell'ultima decisione di anticipo dell'esercizio. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso del suddetto periodo è stata effettuata al di là dei termini regolamentari e per alcune misure la Commissione non ha accettato circostanze attenuanti. La presente decisione deve quindi stabilire le riduzioni corrispondenti. Tali riduzioni e qualsiasi altra spesa identificata come effettuata al di là dei termini saranno successivamente oggetto di una decisione a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999, che stabilirà in modo definitivo le spese non ammesse al finanziamento comunitario.
- (9) La Commissione, in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96, ha ridotto o sospeso alcuni anticipi mensili sulla contabilizzazione delle spese per l'esercizio 2005. Alla luce di quanto sopra, al fine di evitare qualsiasi rimborso prematuro o soltanto temporaneo degli importi in questione, è opportuno non riconoscerli nella presente decisione, con la riserva di esaminarli ulteriormente a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999.
- (10) L'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95 prevede che gli importi che devono essere recuperati da, o pagati a ciascuno Stato membro conformemente alla decisione di liquidazione dei conti di cui al primo comma sono calcolati detrando gli anticipi versati durante l'esercizio finanziario considerato, nella fattispecie il 2005, dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio ai sensi del primo comma. Tali importi sono detratti o aggiunti agli anticipi relativi alle spese del secondo mese successivo al mese in cui viene adottata la decisione di liquidazione dei conti. Per le spese relative allo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 27/2004, gli importi da recuperare o da pagare in virtù della decisione di liquidazione dei conti sono detratti o aggiunti ai pagamenti successivi.

- (11) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95, la presente decisione non osta all'adozione di ulteriori decisioni della Commissione intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese che non sono state effettuate in conformità con la normativa comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Fatto salvo l'articolo 2, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 2005 sono liquidati dalla presente decisione.

Gli importi che devono essere recuperati da, o pagati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione sono indicati nell'allegato I.

Gli importi che devono essere recuperati da, o pagati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione nell'ambito delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono indicati nell'allegato II.

#### *Articolo 2*

Per l'esercizio finanziario 2005, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, indicati nell'allegato III sono disgiunti dalla presente decisione e saranno oggetto di una decisione successiva.

Per l'esercizio finanziario 2005, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, indicati nell'allegato IV, sono disgiunti dalla presente decisione e saranno oggetto di una decisione successiva.

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.

**ALLEGATO I**  
**LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI**  
**Esercizio 2005**  
**Importo da recuperare o da pagare allo Stato Membro**

SM	Spese dell'esercizio 2005 per gli organismi pagatori presso i quali i conti sono			Total a + b c = a + b	Riduzioni e sospensioni durante tutto l'esercizio (2)	Totale tenuto conto delle riduzioni e delle sospensioni e = c + d	Anticipi versati agli Stati Membri nel corso dell'esercizio f	Importo da recuperare (-) o da pagare (+) allo Stato Membro (1)
	a		b					
	appurati	digiunti	cumulo delle spese delle dichiarazioni mensili					
AT	EUR	1 235 678 100,68	0,00	1 235 678 100,68	- 577,47	1 235 677 523,21	1 235 677 523,21	0,00
BE	EUR	1 034 501 918,71	0,00	1 034 501 918,71	- 45 406,30	1 034 456 512,41	1 034 518 724,44	- 62 212,03
CY	CYP	19 368 736,27	0,00	19 368 736,27	0,00	19 368 736,27	19 368 736,27	0,00
CZ	CZK	8 436 717 595,53	0,00	8 436 717 595,53	0,00	8 436 717 595,53	8 437 379 327,77	- 661 732,24
DE	EUR	6 476 183 914,94	26 602 227,25	6 502 786 142,19	- 189 199,45	6 502 596 942,74	6 503 133 482,71	- 536 539,97
DK	DKK	9 111 733 318,84	0,00	9 111 733 318,84	- 939 910,00	9 110 793 408,84	9 109 588 541,01	1 204 867,83
EE	EEK	423 453 085,44	0,00	423 453 085,44	0,00	423 453 085,44	423 237 451,97	215 633,47
EL	EUR	2 756 080 246,12	0,00	2 756 080 246,12	- 4 686 597,76	2 751 393 648,36	2 753 988 810,29	- 2 595 161,93
ES	EUR	6 410 489 074,04	0,00	6 410 489 074,04	- 7 601 145,47	6 402 887 928,57	6 406 487 931,36	- 3 600 002,79
FI	EUR	901 479 761,41	0,00	901 479 761,41	- 930 760,36	900 549 001,05	902 887 172,34	- 2 338 171,29
FR	EUR	9 969 472 798,46	0,00	9 969 472 798,46	- 935 034,13	9 968 537 764,33	9 968 932 409,11	- 394 644,78
HU	HUF	0,00	127 438 017 534,00	127 438 017 534,00	- 10 699 420,33	127 427 318 113,67	127 427 318 113,67	0,00
IE	EUR	1 807 166 374,14	0,00	1 807 166 374,14	- 3 495 598,23	1 803 670 775,91	1 806 207 799,03	- 2 537 023,12
IT	EUR	1 676 725 661,88	3 832 317 956,68	5 509 043 618,56	- 12 280 400,87	5 496 763 217,69	5 499 732 003,37	- 2 968 785,68
LT	LTL	438 876 923,13	0,00	438 876 923,13	0,00	438 876 923,13	438 873 203,94	3 719,19
LU	EUR	0,00	45 072 490,21	45 072 490,21	- 103 737,13	44 968 753,08	44 968 753,08	0,00
LV	LVL	19 175 999,48	0,00	19 175 999,48	0,00	19 175 999,48	19 175 999,48	0,00
MT	MTL	0,00	372 670,01	372 670,01	0,00	372 670,01	372 670,01	0,00
NL	EUR	1 256 378 655,27	0,00	1 256 378 655,27	- 266 960,04	1 256 111 695,23	1 256 334 767,29	- 223 072,06
PL	PLN	3 552 993 325,28	0,00	3 552 993 325,28	0,00	3 552 993 325,28	3 553 194 048,50	- 200 733,22
PT	EUR	801 251 123,20	91 524 070,22	892 775 193,42	- 521 198,20	892 253 995,22	891 857 592,63	396 402,59
SE	SEK	8 759 589 454,05	0,00	8 759 589 454,05	0,00	8 759 589 454,05	8 759 589 995,32	- 541,27
SI	SIT	7 892 952 269,55	0,00	7 892 952 269,55	0,00	7 892 952 269,55	7 892 952 269,55	0,00
SK	SKK	4 408 731 468,27	0,00	4 408 731 468,27	0,00	4 408 731 468,27	4 408 731 468,27	0,00
UK	GBP	2 911 077 146,20	0,00	2 911 077 146,20	- 6 934 201,25	2 904 142 944,95	2 903 870 049,01	272 895,94

(1) Per il calcolo dell'importo da recuperare o da pagare allo Stato Membro, l'importo in questione è, o il totale della dichiarazione annuale delle spese appurate (col. a), o il cumulo delle dichiarazioni mensili delle spese digiunte (col. b)

(2) Le riduzioni e le sospensioni sono quelle prese in conto nel sistema degli anticipi, alle quali si aggiungono in particolare le correzioni per il non rispetto dei termini di pagamento constatato nel mese di agosto, settembre e ottobre 2005.



## ALLEGATO III

## LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

Esercizio 2005

Lista degli Organismi pagatori presso i quali i conti sono stati disgiunti e saranno oggetto di una ulteriore decisione

Stato membro	Organismi pagatori
Germania	Bayern Umwelt
Ungheria	ARDA
Italia	AGEA
Lussemburgo	Ministère de l'Agriculture
Malta	MRAE
Portogallo	IFADAP

## ALLEGATO IV

## LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

Esercizio finanziario 2005 — Spese relative allo sviluppo rurale

Elenco degli organismi pagatori i cui conti sono disgiunti e formano oggetto di una decisione di liquidazione successiva

Stato membro	Organismo pagatore
Ungheria	ARDA
Malta	MRAE